

Gli **intermediari finanziari**, le **imprese** ed i professionisti chiamati ad effettuare l'*identificazione di clienti no profit* devono prestare molta attenzione agli **adempimenti antiriciclaggio**.

Per i *clienti no profit* vi sono criteri in parte diversi rispetto a quelli previsti per le *società*. Infatti, prima la normativa prevedeva che il *titolare effettivo di un ente no profit* dovesse essere individuato (come per i *trust* e le *fondazioni*) *nella persona/e fisica beneficiarie di almeno il 25% del patrimonio* (in caso di beneficiari determinati); *nella categoria di persone nell'interesse delle quali è istituita od agisce l'organizzazione* (in caso di beneficiari indeterminati); *nella persona/e fisica che esercita il controllo sul 25% del patrimonio*.

La riforma del **Dlgs 90/2017** prevede che il titolare effettivo (**art.20 Dlgs.231/2007**) di un *ente no profit* venga identificato distinguendo tra i criteri applicabili alle *società di capitale* e quelli delle *fondazioni ed associazioni riconosciute*. Per queste ultime, sono cumulativamente individuati come *titolari effettivi*: **i fondatori** (se ancora in vita), **i beneficiari** (individuati o facilmente individuabili), **i titolari di funzioni direttive/amministrative**. Per tutti gli *enti no profit* è necessario acquisire, oltre agli atti dell'iscrizione nei registri di riferimento, le informazioni in merito alle finalità dell'*ente* ed alle categorie di beneficiari dell'attività. Le informazioni acquisite dovranno essere verificate attraverso la consultazioni di fonti affidabili (Albi ed Elenchi di Settore oppure Atti costitutivi e Statuti), per poter verificare la capacità di rappresentanza di chi richiede la prestazione.

La nuova normativa non contiene specifici criteri di identificazione dei *titolari effettivi delle associazioni non riconosciute*. Tenendo conto delle posizioni assunte dalla **Banca d'Italia (documento aprile 2018)** si potranno applicare i criteri sopra elencati in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del **cliente**.

Malgrado gli *enti no profit* non rientrino tra i soggetti di applicazione di **adeguata verifica della clientela**, in alcuni casi potrebbero comunque scattare gli obblighi del **Dlgs.231/07**. Per esempio, *un'impresa sociale che conceda finanziamenti di micro-credito* (attività d'impresa di interesse generale con riforma **Dlgs.112/17**) fa scattare gli obblighi di **adeguata verifica** (in capo all'impresa sociale) del **cliente** e del **titolare effettivo**. Infatti con la riforma del **Dlgs.231/07**, rientrano tra i *soggetti obbligati a porre in atto le misure preventive anche i soggetti eroganti micro-crediti ai sensi dell'articolo 111Tub*.